



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 28 ottobre 2014 n.169

(Ratifica Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.126)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.126 – “Individuazione e regolamentazione dei giochi ammessi ai sensi della Legge 25 luglio 2000 n.67 e successive modifiche” - promulgato:

Visti l'articolo 2, comma 10, e l'articolo 10, comma 3, della Legge 25 luglio 2000 n.67;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.11 adottata nella seduta del 16 luglio 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 27 ottobre 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 27 ottobre 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 29 luglio 2014 n.126 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI GIOCHI AMMESSI AI SENSI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2000 N. 67 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della Legge 25 luglio 2000 n. 67 sono considerate lecite o ammissibili, fatte salve le previste autorizzazioni, le attività appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A	Tombola, bingo e similari	sono compresi in questa categoria tutti i giochi per i quali l'estrazione avviene in forma tradizionale o automatizzata e la vincita consegue alla estrazione di una serie di numeri pronosticati dal giocatore o assegnati, contenuti in una cartella
B	Lotterie anche istantanee e similari	sono compresi in questa categoria i giochi nei quali vengono estratti a sorte delle cedole o biglietti tra quelli distribuiti o venduti
B1	Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria B gestiti da operatori esteri riconosciuti

C	Lotto e similari	sono compresi in questa categoria i giochi con estrazione, almeno settimanale, di numeri da una serie predefinita
C1	Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	sono compresi in questa categoria i giochi, di cui alla categoria C, gestiti da operatori esteri riconosciuti
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'art. 2, comma 7 della Legge 67/2000
E	Scommesse	sono compresi in questa categoria i giochi, ad eccezione di quelli già definiti da altre categorie, il cui scopo consiste nel pronosticare un evento futuro e incerto
F	Giochi basati su carte o similari	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità di cui all'articolo 6 del presente decreto delegato
G	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma stabile	sono compresi in questa categoria gli apparecchi che, indipendentemente dal regolamento di gioco, possiedano le seguenti caratteristiche: a) costo massimo di ciascuna partita 10,00 euro. Qualora la fase di gioco consenta puntate diversificate, la puntata complessiva per singola postazione di gioco non può superare di cinque volte il costo massimo; b) vincite erogate non inferiori all'85% delle somme giocate, su un ciclo non inferiore a 500.000 partite
G1	Apparecchi automatici con premio in denaro, in forma temporanea	sono compresi in questa categoria i giochi effettuati secondo le modalità dell'articolo 5 del presente decreto delegato
H	Concorsi a premi e similari esercitati a scopo promozionale o nell'ambito di manifestazioni pubbliche	sono compresi in questa categoria i giochi di cui all'articolo 9 del presente decreto delegato

Art.2

1. I giochi di cui sopra, sono esercitabili anche con l'utilizzo di apparecchi automatici o elettronici. In tal caso, l'Ente di Stato dei Giochi rilascia apposita e specifica autorizzazione e provvede al monitoraggio della attività, con relativo obbligo di invio semestrale del report (o monitoraggio) stesso alla III Commissione Consiliare Permanente.
2. Le attività di cui all'articolo 1, possono, con specifica autorizzazione dell'Ente di Stato dei Giochi, essere esercitate attraverso mezzi telematici o telefonici.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata solo a condizione che i sistemi gestionali e la struttura operativa siano collocati stabilmente ed effettivamente in territorio sammarinese.
4. L'autorizzazione è soggetta a conferma annuale previa verifica della persistenza dei requisiti minimi di sicurezza e tutela dei giocatori.
5. L'Ente di Stato dei Giochi, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 della Legge n. 67/2000 ordina ai gestori dei servizi telematici l'inibizione alla pubblicazione e relativo accesso alle attività di gioco sprovviste della succitata autorizzazione.

Art. 3

1. Il comma 3, dell'articolo 2, della Legge n. 67/2000 è così sostituito:

“2.3 Sono altresì esclusi dal pagamento dei Tributi di cui al successivo Titolo IV l’organizzazione e la gestione di singoli giochi, di concorsi a premi, di lotterie e lotto, di giochi della sorte ed abilità e le scommesse quando l’ammontare complessivo dei premi e delle vincite non sia superiore a 5.000,00 euro giornaliero e con il limite massimo di 9.000,00 euro mensili.”.

2. Il comma 8, dell’articolo 2, della Legge n. 67/2000 è così sostituito:

“2.8 Sono considerati di modesto valore economico la vincita o la corresponsione di premi in natura il cui valore non sia superiore al massimo consentito dall’Ente di Stato dei Giochi per ogni gioco e comunque non superiore nel massimo a complessive 500,00 euro; tale valore potrà essere variato con decreto delegato.”.

Art. 4

1. Il comma 1, dell’articolo 10, della Legge n. 67/2000 è così sostituito:

“Alle attività di cui alla presente legge sono applicati una speciale imposta erariale comprensiva di quella afferente i premi e un onere per il servizio di controllo e vigilanza nella misura fissata dalle seguenti tabelle:

Imposta speciale erariale

L’imposta speciale erariale è così stabilita:

Giochi esercitati in forma temporanea

L’imposta è calcolata sull’introito lordo del gioco o in assenza sul valore di mercato dei premi, se non diversamente previsto.

Per i giochi di tipo “F” l’imposta è sempre calcolata sul valore di mercato dei premi.

L’imposta è corrisposta entro 60 giorni dall’estrazione o dallo svolgimento del torneo.

TIPO DI GIOCO			
B	Lotterie anche istantanee e similari	12 %	
B1	Lotterie anche istantanee e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	200 euro	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
C1	Lotto e similari gestiti da operatori esteri riconosciuti	500 euro	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	250 Euro	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
F	Giochi basati su carte o similari	3 %	
G1	Apparecchi automatici con premio in denaro in forma temporanea	1.500 Euro	Imposta annuale da corrispondere in due rate semestrali anticipate per singola autorizzazione
H	Giochi di tipo H in forma temporanea	12 %	

Giochi esercitati in forma stabile

L’imposta è calcolata sulla differenza fra il lordo dell’incasso e i premi corrisposti, se non diversamente previsto.

L’imposta è corrisposta entro 60 giorni dall’estrazione o dallo svolgimento del torneo.

Per i giochi di tipo “E” l’imposta si applica sulla differenza fra il lordo dell’incasso e i premi corrisposti considerando gli eventi chiusi in un periodo di tre mesi, fatto salvo il versamento di un acconto ogni 30 giorni.

TIPO DI GIOCO			
A	Tombola, bingo e similari	40 %	
B	Lotterie anche istantanee e similari	12 %	
C	Lotto e similari	12 %	L'imposta è ridotta al 9% il primo anno di attività e al 10,5% per il secondo anno
D	Apparecchi di intrattenimento automatici a premio in natura	250 Euro	Imposta annuale anticipata per singola autorizzazione
E	Scosse	12 %	
F	Giochi basati su carte o similari	3 %	
G	Apparecchi automatici con premio in denaro	40 %	

Oneri di controllo e vigilanza

Gli oneri di controllo e vigilanza, per i giochi esercitati in forma stabile, possono essere costituiti da una parte UNA TANTUM, una quota fissa annua e da una parte percentuale. La parte UNA TANTUM è fissa ed è corrisposta al momento della prima autorizzazione per tipo di gioco; la parte percentuale è calcolata sulla differenza fra il lordo degli incassi e i premi corrisposti.

Per i giochi esercitati in forma temporanea gli oneri, a seconda del tipo di gioco, possono essere costituiti da una quota fissa o calcolati percentualmente sull'incasso lordo.

Sia per i giochi in forma stabile che per i giochi in forma temporanea, la parte percentuale degli oneri e la quota fissa sono corrisposte con le stesse modalità e scadenze dell'imposta speciale erariale.

TIPO DI GIOCO	Una Tantum	Quota fissa	Quota percentuale
Giochi di tipo A, B, C ed E in forma stabile	3.000 Euro		0,8% annuo
Giochi di tipo D in forma stabile		250 Euro annui	
Giochi di tipo F in forma stabile	1.500 Euro		0,8% annuo
Giochi di tipo G in forma stabile	3.000 Euro		0,8% annuo
Giochi di tipo B in forma temporanea			2% con un minimo di Euro 20 ad estrazione
Giochi di tipo B1		100 Euro annui	
Giochi di tipo C1		200 Euro annui	
Giochi di tipo D in forma temporanea		100 Euro annui	
Giochi di tipo G1 in forma temporanea		750 Euro annui	
Giochi di tipo F in forma temporanea			1% con un minimo di Euro 250 ad autorizzazione
Giochi di tipo H in forma temporanea			Euro 20,00 ad estrazione.”.

Art. 5

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare in forma temporanea, per la durata massima di un anno, l'installazione in locali pubblici aventi licenza di bar, di apparecchi da intrattenimento automatici a premio in danaro, ad esclusione di giochi basati su rulli o ruote o riproducenti rulli o ruote (tipo slot-machine o roulette) ovvero apparecchi tipo "Videopoker" e tutti quegli apparecchi che ne riproducono anche in parte le sue regole fondamentali, alle seguenti condizioni:

- 1) la richiesta di autorizzazione deve essere presentata da persone fisiche o giuridiche abilitate al noleggio di apparecchi elettronici da gioco residenti in territorio;
- 2) i richiedenti devono depositare in allegato alla richiesta una dichiarazione autenticata di rispondenza delle macchine ai requisiti previsti e presentare perizia tecnica certificante la rispondenza dell'apparecchio alle norme di legge, rilasciata da un perito competente in materia, nonché consegnare all'Ente un'apparecchiatura campione;
- 3) gli apparecchi possono essere installati in numero massimo di 2 per i bar;
- 4) gli apparecchi devono essere collocati in modo da risultare visibili dal luogo ove normalmente opera il gestore del locale e comunque in luogo non appartato;
- 5) il gioco è vietato ai minori di 18 anni;
- 5 bis) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo diretto ad evidenziare il divieto del gioco ai minori di 18 anni,
- 5 ter) è fatto obbligo al gestore esporre in luogo visibile alla clientela materiale informativo, predisposto dall'Istituto per la Sicurezza Sociale, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblici e privati convenzionati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;
- 6) la giocata massima è fissata in 0,5 euro per partita e la vincita massima in 10 euro non cumulabili e non costituite da punti o crediti a favore dell'utente;
- 7) gli apparecchi non possono consentire crediti di gioco, è obbligatoria la restituzione immediata del premio raggiunti i 10 euro;
- 8) le macchine devono essere dotate di contatori su scheda blindata e identificata dagli organi di controllo. Ogni macchina è dotata di un registro vidimato ove sono annotati tutti gli interventi di manutenzione;
- 9) i contatori devono essere ripetuti in posizione visibile per il controllo nel caso di verifiche;
- 10) la durata minima della partita è di 10 secondi. La percentuale di restituzione su 7000 partite non può essere inferiore all'80%.

2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono soggette al pagamento di imposte ed oneri secondo quanto stabilito dal comma 1, dell'articolo 10, della Legge n. 67/2000.

3. A decorrere dal 31 dicembre 2014 tutti gli apparecchi di gioco di tipo "G1" installati dovranno essere dotati di collegamento telematico con l'Ente di Stato dei Giochi tramite i provider autorizzati a operare.

Art. 6

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare secondo apposito regolamento ed in forma temporanea, lo svolgimento di competizioni a premio con l'utilizzo di carte o similari in forma di torneo ad eliminazione tra due o più giocatori o squadre di giocatori, con finalità sportive o ludiche ovvero collegate ad iniziative promozionali imprenditoriali o commerciali, alle seguenti condizioni:

- 1) la puntata deve essere regolamentata;
- 2) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
- 3) il regolamento deve prevedere una quota fissa di iscrizione ed il premio corrisposto ai vincitori deve essere calcolato proporzionalmente alle iscrizioni;

3 bis) tale regolamento, riguardante la forma temporanea del presente decreto delegato delle competizioni ivi indicate, dovrà essere visionabile e consultabile sul sito dell'Ente di Stato dei Giochi, almeno un giorno prima dell'inizio di qualsiasi svolgimento delle competizioni ivi descritti;

3 ter) tale regolamento, dovrà altresì ben specificare la sede dove si svolge la competizione.

2. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare i Concessionari abilitati all'esercizio della forma stabile, secondo apposito regolamento, lo svolgimento di competizioni a premio o partite con l'utilizzo di carte o similari, alle seguenti condizioni:

- 1) la puntata deve essere regolamentata;
- 2) l'esito del gioco deve essere determinato anche dalla abilità del giocatore;
- 3) le puntate possono essere effettuate anche in denaro rappresentato da gettoni o similari secondo apposita regolamentazione adottata dall'Ente di Stato dei Giochi.

Art. 7

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, secondo apposito regolamento ed in forma temporanea, l'installazione di terminali per la raccolta di giocate organizzate da operatori esteri alle seguenti condizioni:

- 1) l'autorizzazione può essere concessa ai titolari di licenza di bar, rivendita tabacchi ed edicola;
- 2) possono essere autorizzate esclusivamente attività riconducibili a giochi appartenenti alla categoria C1.

2. I soggetti richiedenti devono documentare l'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco nello Stato ove lo stesso è stabilito e rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una imposta speciale erariale e degli oneri di controllo e vigilanza.

Art. 8

1. L'Ente di Stato dei Giochi può autorizzare, secondo apposito regolamento ed in forma temporanea, l'offerta in territorio di giochi della categoria B1 organizzati da operatori esteri alle seguenti condizioni:

- 1) i soggetti richiedenti devono documentare l'autorizzazione ottenuta dall'organizzatore del gioco nello Stato ove lo stesso è stabilito e rilasciata da enti od autorità riconosciute dall'Ente di Stato dei Giochi.
- 2) L'immissione in commercio di biglietti o cedole deve essere preventivamente comunicata all'Ente di Stato dei Giochi.
- 3) Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al pagamento di una imposta speciale erariale e degli oneri di controllo e vigilanza.

Art. 9

1. L'autorizzazione all'esercizio di giochi di tipo H può essere sostituita da comunicazione da effettuarsi almeno 15 giorni prima dell'inizio del gioco qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) l'introito lordo previsto non deve superare i 500,00 Euro;
- 2) l'importo lordo dei premi non deve superare i 5.000,00 Euro;
- 3) l'organizzatore deve essere un operatore economico sammarinese ovvero una associazione sammarinese riconosciuta;
- 4) il gioco deve essere svolto con finalità promozionali o nell'ambito di una manifestazione pubblica.

Art. 10

1. Tutte le forme di gioco di cui all'articolo 1 del presente decreto delegato sono vietate ai minori di 18 anni.

Art. 10 bis

1. La conduzione e l'esercizio dei giochi sono affidati ad una figura professionale che possiede un'elevata capacità manuale, indispensabile per l'esercizio della professione, nella gestione degli strumenti professionali di gioco quali i gettoni, le carte ed altri strumenti in relazione all'evoluzione della normativa sui giochi della sorte autorizzati, denominata "Professional Dealer".
2. Il "Professional Dealer" in modo autonomo e imparziale presta la propria capacità professionale per lo svolgimento regolare del singolo gioco, sia nei confronti della clientela sia nei confronti della società committente concessionaria abilitata all'esercizio e conduzione in forma stabile dei giochi.
3. Le abilitazioni per la professione di "Professional Dealer" possono essere ottenute superando un apposito esame (Table-Test) effettuato per ogni singola abilitazione.
4. E' istituito il Registro dei "Professional Dealer", tenuto presso l'Ufficio del Lavoro, composto da tante sezioni quante sono le abilitazioni per ogni singolo gioco, al quale i professionisti che hanno ottenuto l'abilitazione specifica sono obbligati ad iscriversi per esercitare la professione in territorio sammarinese presso le società concessionarie abilitate all'esercizio e conduzione in forma stabile dei giochi.
5. Con regolamento sono disciplinate la struttura del Registro dei "Professional Dealer", le caratteristiche del "Professional Dealer" e i requisiti necessari per l'iscrizione al registro, l'ordinamento dei corsi per l'abilitazione a "Professional Dealer", disciplina dell'esame di abilitazione (Table-Test).

Art. 11

1. Sono abrogati in quanto sostituiti dal presente decreto delegato: il Decreto 19 novembre 2001 n. 113, il Decreto 10 giugno 2003 n. 72, il Decreto Delegato 26 ottobre 2009 n. 145, il Decreto Delegato 25 luglio 2011 n. 114.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 ottobre 2014/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**

Gian Carlo Venturini